

Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, pubblicato sul C.U. FIGC del 13/6/1991 n. 61/A e sul sito www.figc.it. Annotato a cura dell'avv. Gaetano Aita

Art. 1

1. È istituito presso la F.I.G.C. l'Elenco Speciale dei direttori sportivi previsti dall'art. 24, comma 1 dello Statuto Federale (1).
2. È direttore sportivo, indipendentemente dalla denominazione la persona fisica che svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo delle società, ivi comprese espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..

(1) Questa disposizione fa riferimento all'art 24 dello Statuto Federale ormai abrogato e sostituito dal Nuovo statuto Federale pubblicato sul C.U. 2/11/00 n. 57/A, che sembra aver disciplinato ha disciplinato l'efficacia dei provvedimenti federali e la clausola compromissoria non più all'art. 24, bensì all'art. 27.

Modalità e titoli per l'iscrizione

Art. 2

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su domanda redatta in conformità alle prescrizioni del modello allegato al presente Regolamento (allegato A), di questo costituente parte integrante.

Art. 3

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma in esito ai corsi per direttori sportivi, indetti dalla F.I.G.C. e banditi e organizzati dal Settore Tecnico.
2. I bandi dei corsi sono sottoposti a preventiva approvazione del Consiglio Federale.
3. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

Incompatibilità

Art 4

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di Dirigente Federale e titolare di incarico federale; di amministratore o sindaco di società sportiva; con qualunque carica od incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori, nonché con l'attività di calciatore professionista o di tesserato di altro ruolo federale.
2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività di direttore sportivo senza l'iscrizione nell'Elenco Speciale comporta l'inibizione alla iscrizione da uno a tre anni, fatte salve le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (1).

(1) Il Nuovo Codice di Giustizia Sportiva è stato pubblicato sul C.U. F.I.G.C. del 9/8/2001 n. 28

Commissione dell'Elenco Speciale

Art. 5

1. È istituita, nella sede della F.I.G.C., una speciale Commissione di sette componenti per l'adozione dei provvedimenti concernenti l'Elenco Speciale..2. La Commissione è composta da: un rappresentante della F.I.G.C., con funzioni di Presidente; un rappresentante della Lega Nazionale Professionisti, con funzione di Vice-Presidente; un rappresentante della Lega Professionisti Serie C, con funzione di Vice-Presidente; un rappresentante del Settore Tecnico; tre rappresentanti dei direttori sportivi, designati dalla Associazione mag-giormente rappresentativa.
3. La Commissione dura in carica due stagioni sportive.
4. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o un Vice-Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti, dandosi prevalenza, in caso di parità, al voto del Presidente o del Vice-Presidente più anziano nella carica o, subordinatamente, più anziano di età.
5. La Commissione in sede amministrativa:
 - a) provvede alla iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;
 - b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;
 - c) dispone la inibizione alla iscrizione da uno a tre anni nei confronti di chi abbia esercitato l'attività di direttore sportivo senza essere iscritto nell'Elenco Speciale;

d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale e assume nei confronti degli stessi provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni dell'etica professionale.

6. Le delibere della Commissione sono definitive e non appellabili.

7. Le iscrizioni, le cancellazioni e le inibizioni sono formalmente rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali e partecipate per iscritto al soggetto e alla società interessati.

Doveri del direttore sportivo

Art. 6

1. Lo svolgimento dell'attività di direttore sportivo deve risultare da contratto che una delle parti contraenti deve depositare o inviare, con lettera assicurata A.R., in duplice copia sottoscritta in originale presso la Lega di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C..

2. Il rapporto ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.

Art. 7

1. Il direttore sportivo che abbia stipulato valido contratto con una società sportiva non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto od intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiede l'iscrizione all'Elenco Speciale con altre società.

2. Il direttore sportivo deve osservare le norme federali e regolamentari, improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

Divieti

Art 8

1. Le società sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 2, devono avvalersi dell'opera delle persone iscritte nell'Albo dei direttori sportivi.

È fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Albo dei direttori sportivi.

2. Le attività di cui all'art. 1, comma 2, possono essere svolte esclusivamente dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere, anche per effetto di delega, di validamente rappresentare ed impegnare le società sportive nei confronti di terzi, nonché dalle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi i cui nominativi siano regolarmente inseriti negli atti di censimento ufficiale.

Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti

Art. 9

1. Il direttore sportivo è soggetto all'osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. La Commissione, prevista dall'art. 5, ha potere di infliggere, secondo la gravità della infrazione e tenendo conto dell'eventuale recidiva, le sanzioni della sospensione a tempo o della radiazione dall'Elenco Speciale.

3. La Commissione può disporre, in via immediata e cautelare, la provvisoria sospensione del direttore sportivo dall'attività, quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni.

4. L'interessato ha, in ogni caso, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto, per esporre anche oralmente argomenti a sua difesa eventualmente assistito da persona di fiducia.

5. Le sanzioni sono formalmente rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicato Ufficiale.

Art. 10

1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le società sportive e i direttori sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute alla esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione - in luogo del designato dalle Associazioni di categoria dei calciatori e allenatori - di un designato fra due arbitri indicati dalla Associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

Norme transitorie

Art. 11

1. In deroga a quanto previsto dal bando del corso, già indetto, e indipendentemente da esso, possono essere iscritti nell'elenco Speciale dei direttori sportivi coloro che, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno esercitato l'attività di cui all'art. 1, comma 2 in favore di società della Lega Nazionale Professionisti e/o della Lega Professionisti Serie C per almeno cinque stagioni sportive, anche in qualità di amministratori.

2. L'iscrizione avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia;
 - b) godimento dei diritti civili;
 - c) non avere riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi; non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.
3. La Commissione, di cui all'articolo 5, ha facoltà di consentire l'iscrizione a soggetti che hanno riportato condanne a pene detentive, purché sospese condizionalmente, amministrative o condonate, ovvero per reati di non rilevante gravità.

Art. 12

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, accompagnata da:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato del/dei Presidente/i delle società sportive attestante l'esercizio dell'attività di direttore tecnico-sportivo per cinque stagioni ovvero corrispondente attestazione delle Leghe competenti dell'iscrizione nello status, nei censimenti societari;
- d) certificato del casellario giudiziale;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di precedenti preclusivi ai sensi dell'art. 11 lett. c).